

**Pensioni** - Pensione di vecchiaia anticipata - Requisito anagrafico e requisito contributivo - Anzianità contributiva necessaria - Art. 24, comma 15 *bis*, del D.L. 201/2011 conv. dalla L. 214/2011 - Applicazione dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 503/92 e all'art. 24, comma 15 *bis*, del D.L. 201/2011 conv. dalla L. 214/2011 - Esclusione.

**Tribunale di Forlì - 23.09.2020 n. 148 - Dr. Mascini - M.L. (Avv. Carioli) - INPS (Avv.ti Vestini, Ciarelli).**

*La norma di cui all'art. 24, comma 15 bis, del D.L. 201/2011 convertito dalla L. 214/2011 non fa un riferimento generale all'intero art. 2 del D.Lgs. 503/92, tale da ricomprendere anche le deroghe istituite dal comma 3, ma contiene un'enunciazione volutamente specifica dell'anzianità contributiva necessaria per il godimento del trattamento di vecchiaia anticipata, condizionando espressamente la fruizione del trattamento di vecchiaia, da parte delle lavoratrici con un'età non inferiore a 64 anni, alla maturazione, entro il 31 dicembre 2012, di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni. Quindi, le disposizioni in questione, disciplinando fattispecie i cui elementi rilevanti (età anagrafica e contribuzione) non sono coincidenti ma divergenti, non possono trovare simultanea applicazione.*

FATTO e DIRITTO - 1. La ricorrente chiede accertarsi il proprio diritto di vedersi riconosciuta la pensione di vecchiaia con decorrenza dall'1.7.2016 ed invoca il disposto dell'art. 24, comma 15 – *bis*, del D.L. 201/2011 conv. nella L. n. 2014/2011, per cui *“in via eccezionale, per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima: ... b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se più favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a), con un'età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un'età anagrafica di almeno 60 anni”*.

La norma andrebbe applicata unitamente all'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 503/1992, che in via derogatoria prevede la riduzione dai 20 anni di contribuzione (n. 1040 settimane) ai 15 anni (n. 780 settimane), seppure non la riduzione dell'età pensionabile (che nel 2016 era di 65 anni e 7 mesi).

L'INPS resiste a detto riconoscimento, affermando che la ricorrente chiede ingiustificatamente la contestuale applicazione di due deroghe normative in materia pensionistica, incompatibili tra loro e in ogni caso non applicabili contemporaneamente al medesimo soggetto richiedente: *“ne consegue che alla data della domanda di pensione di vecchiaia (08.11.2016) la ricorrente, nata il 11.06.1952 (anni 64 e mesi 5), perfezionava il requisito contributivo (n. 780 contributi settimanali) ex art. 2 comma 3 D.Lgs. 503/92 ma non quello anagrafico, nel mentre perfezionava quello anagrafico ex art. 24 comma 15 bis L. 214/11 (64 anni) ma non quello contributivo (n. 1040 contributi settimanali)”*.

2. La ricorrente richiama la Circolare dell'INPS n. 16/2013, laddove si afferma che

*“in esito ad approfondimenti effettuati al riguardo di concerto con i Ministeri Vigilanti, si è pervenuti alla considerazione che le disposizioni di cui all’art. 2, comma 3, del D.Lgs. 503 del 1992 operano anche a seguito della entrata in vigore della legge 214 del 2011, in quanto dette norme non risultano espressamente abrogate dall’art. 24 più volte citato”.*

3. L’esito interpretativo tuttavia non convince.

È chiaro che le disposizioni in questione non possono trovare simultanea applicazione, venendo in rilievo fattispecie i cui elementi rilevanti (età anagrafica e contribuzione) non sono coincidenti ed anzi divergono (v. sopra). Né può ipotizzarsi una applicazione combinata di una sola parte di ciascuna di tali norme, finendosi in questo modo per configurare una terza norma in realtà inesistente.

Posto che la ricorrente riferisce la propria situazione in primo luogo alla fattispecie di cui all’art. 24, comma 15 – *bis*, cit., occorre chiedersi se sia possibile ipotizzare una forma di coordinamento tra le disposizioni. Il riferimento compiuto dalla norma alla sussistenza *“entro il 31 dicembre 2012”* di *“un’anzianità contributiva di almeno 20 anni”* potrebbe essere considerato quale riferimento al requisito contributivo previsto in via ordinaria dall’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 503/1992, secondo cui *“nel regime dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall’inizio dell’assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell’assicurato almeno venti anni di contribuzione, fermi restando i requisiti previsti dalla previgente normativa per le pensioni ai superstiti”*.

Il riferimento potrebbe quindi giustificarsi con l’intento del legislatore di far riferimento alla norma generale di comune applicazione, ferma restando la possibilità, implicitamente prevista dal legislatore medesimo, in presenza dei vari presupposti, di considerare operanti le deroghe di cui al comma 3 dell’art. 2 cit.. In tali situazioni - come nel caso della ricorrente - l’art. 24 andrebbe letto nel senso di prevedere che le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se più favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a), con un’età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un’anzianità contributiva di 15 anni e alla medesima data conseguano un’età anagrafica di almeno 60 anni.

Ragioni di carattere testuale sembrano però ostare a tale lettura, la cui praticabilità avrebbe necessariamente richiesto, in seno all’art. 24 cit., un riferimento generale all’intero art. 2 cit., così da comprendere anche le deroghe istituite al comma 3, o almeno un riferimento ai *“requisiti assicurativi e contributivi per il pensionamento di vecchiaia”* considerati in senso lato. L’art. 24 invece, come si è visto, condiziona espressamente la fruizione da parte delle lavoratrici del trattamento di vecchiaia con un’età non inferiore a 64 anni alla maturazione, entro il 31 dicembre 2012, di un’anzianità contributiva di *almeno 20 anni*. La disposizione contiene quindi un riferimento volutamente specifico dell’anzianità contributiva necessaria per il godimento del trattamento di vecchiaia anticipata, trattandosi di precisa opzione di politica legislativa. Con la conseguenza che un’interpretazione della norma del tipo di quelle sopra prospettate finirebbe con l’alterarne il significato e con il modificarne inammissibilmente il contenuto.

La domanda della ricorrente richiede ai fini del relativo accoglimento l’operatività di entrambe le deroghe e per tali ragioni non può essere condivisa.

4. La complessità della questione trattata e l'assenza di precedenti giurisprudenziali noti sulla questione suggeriscono di compensare tra le parti le spese di lite.

*(Omissis)*

---